

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014)

INTRODUZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della L. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe e similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della L. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31.03.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31.03.2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della L. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della L. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro 10 giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 06.05.2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 06.05.2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per 5 anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La L. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’art. 3 della L. 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. CAFC SPA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: totale azioni: 11.604; valore nominale: € 51,65; valore nominale totale: € 599.346,60; partecipazione: 1,498383%

COSTITUZIONE: atto n. 82367 rep. 22537 di trasformazione in società per azioni del consorzio per l'acquedotto Friuli Centrale con efficacia 01.01.2001

AMMINISTRATORI: amministratore unico Eddi Gomboso

DIRETTORI/DIRIGENTI: direttore generale Massimo Battiston; dirigenti Alessandro Florit e Michele Mion

DIPENDENTI: n. 215

Risultato di esercizio		
2011	2012	2013
2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84

Fatturato		
2011	2012	2013
38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
Totale attivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi e oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
Totale passivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
Differenza	5.210.670,83	5.039.393,52	6.794.743,91
C) Proventi e oneri finanziari	-494.419,28	-432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-151.779,70	-40.679,66	-1.803.540,26
E) Proventi e oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
Risultato prima delle imposte	4.787.047,02	4.748.823,06	7.175.478,43
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
Risultato di esercizio	2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84

Ai sensi della normativa riportata in oggetto (art. 1 legge di stabilità 2015) si evidenzia:

comma 611: "razionalizzazione ed eventuale eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"

CAFC spa è affidatario diretto "in house" del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni legittimamente assunte dall'assemblea della consulta d'ambito territoriale ottimale centrale Friuli (atti

20/2007 del 28.11.2007; 3/2008 del 24.01.2008; 4/2008 del 24.01.2008; 23/2008 del 14.07.2008; 36/2008 del 19.12.2008; 39/2008 del 19.08.2008; 10/2009 del 20.04.2009; 16/2009 del 20.04.2009; 26/2009; 38/2009; 38/2010; 39/2010; 41/2010; 42/2010; 43/2010; 4/2011; 5/2011; 23/2011; 41/2011; 42/2011; 43/2011; 47/2011; 17/2012; 22/2012; 16/2013). La consulta ha assorbito le competenze dei singoli enti locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma la partecipazione dell'ente locale a CAFC spa.

Al riguardo, si veda anche l'art. 1, comma 615 della L. 190/2014: "il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006 è sostituito dal seguente: 'l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

CAFC spa è pertanto legittimamente e obbligatoriamente (in forza delle deliberazioni della consulta) affidatario del servizio idrico integrato.

comma 611: "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"

CAFC spa non è nella condizione di cui sopra: c'è un unico amministratore e l'organico alla data del 31.12.2014 è pari a 215 unità.

comma 611: "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni"

CAFC spa non è nella condizione di cui sopra perché è l'unico gestore del servizio idrico integrato per gli enti locali soci.

comma 611: "aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica"

Ferma la citata competenza esclusiva della consulta come sopra esposto nell'individuazione del gestore d'ambito, ai sensi degli artt. 147 comma 2, lettera b) e 149-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 113/2014 ed art. 1, comma 615 della L. 190/2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito; si auspica che CAFC spa sia l'aggregatore degli altri soggetti gestori ad oggi salvaguardati.

comma 611: "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"

L'organo amministrativo in carica è monocratico (amministratore unico). La società persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). La società altresì si è data l'obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale su costi diretti < 24%.

Partecipate di secondo livello

FRIULAB srl partecipata da CAFC spa al 73,50%.

comma 611: "razionalizzazione ed eventuale eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"

La società Friulab srl svolge le attività di laboratorio chimico – biologico per CAFC spa e per altri gestori del S.I.I. della provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

(...)

"3. per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici"

(...)

E' indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I.

L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità scarichi).

comma 611: *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra: gli amministratori sono 5 e l'organico alla data del 31.12.2014 è pari a 13 unità.

comma 611: *“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni”*

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra, essendo l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della provincia di Udine.

comma 611: *“aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”*

FRIULAB srl è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della provincia di Udine. Le attività svolte da FRIULAB srl non si configurano come un servizio pubblico locale.

comma 611: *“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”*

La società FRIULAB srl persegue un costante efficientamento dei propri operativi e nel 2014 ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche effettuate per i soci.

L'impegno degli amministratori e dei soci è costante a favore della riduzione dei costi del laboratorio e della conseguente riduzione delle tariffe applicate ai soci per le determinazioni analitiche. Le tariffe del laboratorio FRIULAB srl sono allineate con le migliori tariffe di mercato come verificato attraverso “benchmark”.

2. NET SPA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: totale azioni: 1.300; valore nominale: € 1,00; valore nominale totale: € 1.300.00; partecipazione: 0,0132976%

COSTITUZIONE: 30.05.1962

AMMINISTRATORI: n. 5

DIRETTORI/DIRIGENTI: direttore generale Massimo Fuccaro; vicedirettore Silvano Tararan

DIPENDENTI: n. 97

Risultato di esercizio		
2011	2012	2013
1.697.715	1.223.477	769.288

Valore della produzione		
2011	2012	2013
35.631.481	32.200.651	30.737.165

Stato Patrimoniale			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Immobilizzazioni immateriali nette	74.812	57.328	73.972
Immobilizzazioni materiali nette	10.042.473	8.768.048	8.993.218
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	2.794.542	2.239.246	2.014.485
Capitale immobilizzato	12.911.827	11.064.622	11.081.675
Rimanenze di magazzino	127.021	316.527	249.621
Crediti verso clienti	7.538.821	9.298.575	6.701.115
Altri crediti	1.283.682	2.077.776	1.556.218
Ratei e risconti attivi	64.192	79.922	127.685
Attività di esercizio a breve termine	9.013.716	11.772.800	8.634.639
Debiti verso fornitori	8.127.873	7.555.075	7.493.563
Acconti	-	-	-
Debiti tributari e previdenziali	476.013	466.628	537.035
Altri debiti	3.287.451	2.415.691	1.527.854
Ratei e risconti passivi	16.278	4.088	13.642
Passività di esercizio a breve termine	11.907.615	10.441.482	9.572.094
Capitale di esercizio netto	(2.893.899)	1.331.318	(937.455)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.347.376	1.381.363	1.526.251
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	-	-	-
Altre passività a medio e lungo termine	2.561.935	2.420.557	2.508.885
Passività a medio lungo termine	3.909.311	3.801.920	4.035.136
Capitale investito	6.108.617	8.594.020	6.109.084
Patrimonio netto	(20.458.654)	(20.619.304)	(19.676.290)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	55.328	40.488	40.488
Posizione finanziaria netta a breve termine	14.294.709	11.984.796	13.526.718
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(6.108.617)	(8.594.020)	(6.109.084)

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Produzione dell'esercizio	35.631.481	32.200.651	30.737.165
Costi della produzione	26.119.672	24.292.420	22.974.114
Valore aggiunto	9.511.809	7.908.231	7.763.051
Costi del personale	4.773.383	4.906.734	4.879.190
Margine operativo lordo	4.738.426	3.001.497	2.883.861
Ammortamenti svalutazioni ed altri	2.412.269	2.215.101	1.672.720
Accantonamenti	-	-	-
Risultato operativo	2.326.157	786.396	1.211.141
Oneri e proventi finanziari netti	296.115	542.664	390.529
Risultato ordinario	2.622.272	1.329.060	1.601.670
Componenti straordinarie nette	159.477	592.412	(270.625)
Risultato prima delle imposte	2.781.749	1.921.472	1.331.045
Imposte sul reddito	1.084.034	697.995	561.757
Risultato di esercizio	1.697.715	1.223.477	769.288

... al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, tenendo conto anche dei seguenti criteri

comma 611: *“razionalizzazione ed eventuale eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi del comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 che si ritiene coincidano con le finalità istituzionali degli enti locali medesimi.

Net spa provvede a tale servizio alla luce della volontà di collaborazione dei numerosi enti territoriali in tema di gestione associata dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in modalità in house, date le seguenti caratteristiche proprie:

- è società a capitale interamente pubblico (capitale sociale € 9.776.200,00)
- svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli enti pubblici soci;
- assicura, grazie a specifica previsione statutaria e tramite idonea convenzione tra i soci pubblici affidanti, l'esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi.

Le partecipazioni in altre imprese di Net spa sono:

Exe spa: la quota di partecipazioni detenuta è pari a 17,96%

Il valore di detta partecipazione è stato integralmente svalutato da Net spa già nel bilancio chiuso al 31.12.2013 per cui la sua eventuale soppressione non incide su Net.

Eco Sinergie soc.cons.a r.l. società che gestisce un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti in comune di San Vito al Tagliamento. La partecipazione è stata acquistata nel 2013 per un valore nominale pari a € 7.000,00 corrispondente allo 0,43%. La restante quota di partecipazione è detenuta da Ambiente e Servizi spa (società che analogamente a Net spa gestisce in house il servizio di igiene ambientale nel pordenonese). La società ha un numero di dipendenti superiore agli amministratori in carica.

comma 611: *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*

La società Net spa alla data del 31.12.2014 era così composta: n. 5 amministratori e n. 97 dipendenti

comma 611: *“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni”*

La società Net spa gestisce il servizio di igiene ambientale per conto degli enti soci, affidanti in house. La partecipazione è essenziale al rispetto dei requisiti giuridicamente indispensabili alla validità del modello in house adottato.

comma 611: *“aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”*

Notevoli sforzi vengono fatti da Net spa per perseguire politiche di aggregazione con altri soggetti pubblici che si occupano del servizio di igiene ambientale. La specificità del servizio della Net spa rende opportune tali aggregazioni al fine di ottimizzare le metodologie di raccolta e completare la filiera dei rifiuti in regione. Net spa è altresì idonea ad assumere il ruolo di entità aggregante in vista della costituzione dell'unico soggetto gestore per l'intero ambito territoriale di riferimento.

comma 611: *“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”*

La situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società è solida e stabilmente positiva con risultati di gestione pure costantemente positivi.

La società svolge una costante azione di efficientamento della propria organizzazione e di controllo dei relativi costi di funzionamento, che attualmente, da indici nazionali, risultano fra i più bassi d'Italia.

3. A&T2000 SPA

In data 26.09.2013 il consiglio comunale di Povoletto con deliberazione n. 28 ha approvato di ricorrere alla gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale secondo il modello "in house providing" con la ditta Net spa, poiché a seguito di un confronto delle proposte di erogazione del servizio fornite da A&T2000 spa e Net spa, quest'ultima risultava essere migliore in termini di costi, flessibilità nelle modalità di erogazione e limitatezza nella durata temporale dell'affidamento.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 26.11.2013 si effettuava la ricognizione delle società partecipate in adempimento alle disposizioni art. 3 commi 27-33 della L. 244/2007 e si autorizzava la cessione della partecipazione della società A&T2000.

Con determinazione n. 155 del 15.04.2014 veniva indetta asta pubblica per la cessione delle quote di A&T2000 spa dichiarate dismissibili, ma la suddetta asta andava deserta.

Infine, con lettera del 20.01.2015 trasmessa via posta elettronica certificata, si è comunicato alla ditta A&T2000 spa la verifica della condizione di cui all'art. 1 comma 569 della L. 147/2013 che sancisce la cessazione ad ogni effetto della partecipazione a far data dal 01.01.2015 con obbligo di liquidazione in denaro del valore della quota.

La partecipazione pertanto sarà cessata entro e non oltre il 31.12.2015.